

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/88 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1988****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1647/88 ⁽⁴⁾;

considerando che all'atto dell'introduzione della nomenclatura combinata è stato commesso un errore nella parte 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87; che alcune merci classificate nel codice NC 2007 99 20 fino al 31 dicembre 1987 erano in realtà classificate nella sottovoce 20.05 A della tariffa doganale comune e non soggette pertanto all'applicazione di importi compensativi monetari; che, dal momento dell'entrata in applicazione della nomenclatura combinata, per errore tali importi sono stati

applicabili alle merci in esame; che è pertanto opportuno ripristinare l'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi monetari non sono applicabili alle merci di cui al codice NC 2007 99 20, codice addizionale 7388, definite nel capitolo 20, tabella 5 figuranti nella parte 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1988.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 56.